



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Provincia di Novara

Piazza Libertà n° 11

☎ 0163/828311 - fax 0163/826496

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

SOMMARIO

TITOLO I

ISTRUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istruzioni della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione e detrazione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 11 Riduzioni ed esenzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Funzionario Responsabile
- Art. 19 Sanzioni

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Contenzioso
- Art. 21 Disposizioni transitorie
- Art. 22 Abrogazioni
- Art. 23 Legittimità del regolamento
- Art. 24 Norme di rinvio

TITOLO I ISTRUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs.vo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Romagnano Sesia tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio comprendente le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs.vo n. 507/93.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Gli occupanti e detentori degli insediamenti comunque fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta al 40%.

Nelle zone esterne al centro abitato nelle quali il servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione a determinati periodi stagionali la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo: qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obbiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento, dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie non tassabile si applica all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, la percentuale di riduzione del 20% relativamente alle seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi:

- * autocarrozzerie
- * autofficine
- * lavanderie e tintorie
- * laboratori di verniciatura
- * laboratori di galvanotecnica
- * laboratori di fotografia
- * tipografie artigiane
- * veterinari
- * ambulatori e studi medici
- * odontotecnici
- * farmacie

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione della riduzione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è

dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientali o di protezione civile ovvero di accordi internazionali, riguardanti organi di Stato esteri

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupati o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'ufficio comunale più richiedere ai fini del controllo all'Amministratore del condominio o al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore, come è previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare

successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e/o sottocategorie, sono deliberate dal Comune, entro il 31 ottobre, per l'applicazione nell'anno successivo: in caso di mancata deliberazione nel termine indicato, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, **verande chiuse** ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo, e le serre a terra.

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, e di

ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuali ed elencati separatamente.

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali, comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo.

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.

- tutti i vani principali ed accessori (uffici, sale, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, aule, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) delle collettività in genere (asili, case di riposo, ecc.), e delle scuole di ogni ordine e grado.

- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, occupate da enti pubblici, associazioni o privati per fini culturali, politici, sportivi e ricreativi a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, da enti ed associazioni di patronato, da Unità Socio sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982) stazioni, caserme, ecc.

- tutti i vani principali ed accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi potenzialmente destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, locali di esposizione, ecc.)

Si considerano inoltre tassabili, **con l'esclusione delle aree di cui all'art.3 comma 1 e successivo art.8, tutte le aree scoperte operative**, comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni ed in via esemplificativa:

- Le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

- **Qualsiasi altra area scoperta ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione;**

Art. 8
Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto dall'art., 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine telefoniche, vani accessori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura ed invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportiva riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi.
- c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad utenze (gas, acqua, luce);
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) le superfici di balconi e terrazze costituente pertinenza di abitazione privata;**
- f) le aree a verde.**

Art. 9
Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10
Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria base è ridotta:

- a) del 20% per le abitazioni con un unico occupante.
- b) del 20% salvo accertamento da parte del Comune, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 20% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per lo più di sei mesi all'anno, in località fuori dai territori nazionali;

e) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Le riduzioni sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 30%.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo articolo n. 19.

Art. 11

Riduzioni ed esenzioni

RIDUZIONI

- E' applicata una riduzione di tariffa del 15% per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnico organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualificativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

- Ai soggetti che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani che provvedono ad avviare correttamente al recupero in tutto o in parte i rifiuti prodotti è applicata la riduzione di cui all'art.49, comma 14 del Decreto legislativo 22/97 nella misura percentuale determinata come segue:

- a) quantità di rifiuti assimilati avviati effettivamente e correttamente al recupero (come da attestazione del soggetto che effettua l'entità di recupero-ditta specializzata);
- b) quantità potenziale di produzione rifiuti calcolata come prodotto tra la superficie dell'insediamento per il coefficiente di produzione di cui alla tabella 4b del DPR 158/99 per la categoria corrispondente (valore medio);

A/B x 100= PERCENTUALE DI RIDUZIONE X

Tale percentuale (X) non può comunque essere superiore al 50% e viene applicata a quanto dovuto per le annualità successive a richiesta dell'intestatario da presentarsi ogni anno entro il 20 gennaio;

Al momento dell'istituzione del regime tariffario di cui al D.P.R. 158/99 citato, tale riduzione percentuale viene applicata esclusivamente sulla parte variabile della tariffa.

- Per i locali di proprietà privata e soggetti ad uso pubblico, compresi i parcheggi coperti, è applicata una riduzione nella misura del 50%;

- Per le aree scoperte operative è applicata una riduzione nella misura del 50%

- Per le aree scoperte pertinenziali ed accessorie diverse da quelle relative alle civili abitazioni è applicata una riduzione nella misura del 50%;

ESENZIONI

- Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito, al di fuori dell'abitazione in oggetto;

d) i locali od aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione, da Associazioni e/o gruppi senza scopo di lucro.

- Per le superfici produttive sulle quali si ottengono quali risultati dell'attività lavorativa residui di produzione effettivamente destinati al riutilizzo è applicata una riduzione del 20%, con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari

- Sono esentate le aree scoperte soggette ad uso pubblico, compresi i parcheggi ad uso gratuito (con esclusione dei parcheggi a pagamento)

La riduzione e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per la riduzione di cui al primo comma, la domanda debitamente documentata, deve essere vagliata dall'Ufficio tecnico Comunale, per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio di nettezza urbana.

Per l'esenzione di cui al primo comma, punto c, l'esenzione stessa è concessa quando il contribuente dichiara, con firma autenticata ai sensi dell'art. 30 della Legge 04.01.1968 n. 15

di averne pienamente diritto; alla domanda di esenzione deve essere allegato il mod. 102.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le esenzioni e riduzioni, stabilite ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.vo n. 597/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e assicurata da risorse diverse dai provvedimenti della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali ed aree

I locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo il loro uso e la loro destinazione:

- CATEGORIA A - Attività culturali associative e ricreative, nonché depositi ed aree di servizio suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria A/1- Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e private di ogni ordine e grado;

Sottocategoria A/2 - Sale teatrali e cinematografiche, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche anche all'aperto, depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche, distributori e chioschi di carburante impianti di lavaggio e servizi vari afferenti autoveicoli e simili;

- CATEGORIA B - Attività commerciali all'ingrosso, autosaloni, autoservizi, autorimesse, campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento.

- CATEGORIA C - Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere, collegi, case di vacanze e convivenze suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria C/1 - Abitazioni private (vani principali ed accessori compresi soffitte, cantine, lavanderie, magazzini, garage posti auto, quote condominiali e simili)
Case di cura, istituti di ricoveri, **collegi gestiti da ecclesiastici;**

Sottocategorie C/2 - Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, collegi **non gestiti da gruppi ecclesiastici**, case di vacanze, caserme, stazioni e simili.

- CATEGORIA D - Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie (Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggio,

autoscuole, studi legali, tecnici e di ragioneria, ambulatori medici, laboratori privati e di analisi, studi assicurativi e simili)

- CATEGORIA E - Attività di produzione artigianali, industriale di commercio al dettaglio di merci non deperibili ed artigianali di servizio, suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria E/1 - Attività di produzione artigianale ed industriale

Sottocategoria E/2 - Locali ed aree adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili e locali ed aree adibiti ad attività artigianali di servizi (negozi di gioielliere, artigianato chioschi di giornali, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili compresi i mercati, farmacie, banche, istituti di credito, istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche fisioterapia saloni di parrucchiere e barbiere e simili)

- CATEGORIA F - Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast - food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie. Attività di vendita di beni alimentari e deperibili.

Art. 13 Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito nel Comune di Romagnano Sesia, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa base annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui al precedente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporanei è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione ed a mezzo di conto corrente postale D.M. a norma dell'art. 50 del D.Lgs.vo n. 507/93.

Qualora l'uso temporaneo non sia soggetto a previa autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono esenti le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla Legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONI

Art. 14

Denunce

I soggetti che sono tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassatività l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale legale effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche relative a locali e/o aree interessanti alla tassa, gli Uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la denuncia nel termine previsto, fermo restando che l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

L'ufficio commercio del Comune deve comunicare all'ufficio tributi, entro 30 gg, tutte le variazioni inerenti alle occupazioni di locali adibiti ad attività produttive (nuove licenze e cessazioni di attività nonché variazioni di ragioni sociali ecc.).

Art. 15
Accertamento e controllo

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 5 comma 2 e 3 del presente regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato, a norma del successivo art. 18, per l'organizzazione e la gestione del tributo, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs.vo n. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e/o altre concessioni;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, di esenzione di spesa e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 16

Riscossione

L'importo dei tributi ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.15 comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 18, in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare **al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.** I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a £ 500, o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, riducibile a due rate su autorizzazione **dell'Intendente di Finanza.** Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Per quanto non previsto al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 - 5 - 6 dell'art. 72 del D.Lgs.vo n. 507/93.

L'importo dei tributi, addizionali, sanzioni, accessori, iscritti in appositi elenchi, possono essere riscossi anche tramite Tesoriere, sia mediante versamento diretto, sia mediante versamento su c/c intestato allo stesso.

Art. 17

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è

disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui al precedente articolo n. 5, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18

Funzionario responsabile

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 19

Sanzioni

- Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica **sanzione amministrativa pari al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Lire 100.000.**
- Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele si applica **la sanzione amministrativa del 75% della maggiore tassa dovuta.**
- Per errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa si applica **la sanzione amministrativa di lire 50.000;**
- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica **la sanzione amministrativa di Lire 100.000.**

Le sanzioni sono ridotte ad un quarto, se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello delle commessa infrazione. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna **al Concessionario della riscossione** dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Art. 20 Contenzioso

Dal 1 ottobre 1995, data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui ai decreti legislativi 31.12.1992 n. 545 e n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Piemonte, Sezione staccata di Novara.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione degli art. 2 comma 5, art. 4 commi 2, 4, 5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2, 3, art. 10, che hanno decorrenza dal 01.01.1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 14 ivi comprese le integrative o modificative di quelle prodotte in base al precedente ordinamento della tassa, devono essere presentate entro il 30 settembre 1995.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 4 comma 5.

Le denunce hanno effetto per la modifica delle condizioni di tassabilità dal 01.01.1996.

L'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. n.507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

Art. 22 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 23 Legittimità del Regolamento

Il presente Regolamento, entro 30 giorni dall'esecutività, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze che formula gli eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dal ricevimento: in caso di rilievi tardivi il Comune non è obbligato ad adeguarvisi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti.

Art. 24 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.